

**Avv. Paolo Maria Bellini**  
P.zza della Vittoria 12  
17023 Ceriale (SV)  
Tel. 0182 930486 – Fax 0182 1980362  
[avv.bellini@alice.it](mailto:avv.bellini@alice.it) [Avv.bellini@pec.it](mailto:Avv.bellini@pec.it)

**Avv. Andrea Mortara**  
Piazza Brignole 3/7  
16122 – Genova (GE)  
Tel. 010 – 887602 – Fax 010 8372861  
[andrea.mortara@ordineavvgenova.it](mailto:andrea.mortara@ordineavvgenova.it)

**TRIBUNALE DI SAVONA**

**Sezione Lavoro**

\*\*\*

**Ricorso ex art. 414 e 700 c.p.c.**

di

**PAGNOZZI Prof. Giovanna** nata a Napoli il 17/09/1964, C.F.: PGN GNN 64P57 F839E, ivi residente alla via E. Nicolardi n. 129 rappresentata e difesa per mandato agli atti del presente ricorso dagli avv.ti Renato Angelone (C.F.: NGL RNT 33H20 F839I) con studio in Napoli alla via F. Blundo n. 54, l'avv. Andrea Mortara con studio in Genova – Piazza Brignole 3/7 - (C.F.: MRT NDR 75P06 D969V), indirizzo Pec: [andrea.mortara@ordineavvgenova.it](mailto:andrea.mortara@ordineavvgenova.it), e l'Avv. Paolo Maria Bellini (C.F.: BLL PMR 62T11C510K) del Foro di Savona – con Studio in Ceriale (Sv) in Piazza della Vittoria 12 - presso il cui ultimo difensore la ricorrente elegge domicilio, con la dichiarazione espressa, ai sensi del 3° co. dell'art. 136 c.p.c., di voler ricevere comunicazioni e atti via telefax al numero 0182 1980362 ed all'indirizzo Pec: [avv.bellini@pec.it](mailto:avv.bellini@pec.it)

**contro**

- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del legale rappresentante p.t.;
- **Ufficio Scolastico Regionale della Liguria**, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Genova, Via Assarotti 38;



- **Ufficio Scolastico Provinciale di Savona**, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Savona,
- **Ufficio Scolastico Regionale della Campania**,
- **Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli**,
- **Ufficio Scolastico Territoriale di Sondrio**,

tutti domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, Viale Brigate Partigiane nr. 2, [ads.ge@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.ge@mailcert.avvocaturastato.it), e nei confronti di tutti i controinteressati assunti per l'anno scolastico 2015/2016 nella Fase "C" del piano straordinario di assunzione, coinvolti nel piano di mobilità straordinaria per l'anno scolastico 2016/2017 per i quali, in ragione dell'elevatissimo numero, si chiede fin d'ora l'autorizzazione, ex art. 151 c.p.c.- meglio spiegata in calce al presente ricorso - la notifica attraverso la pubblicità/pubblicazione a mezzo dei canali istituzionali.

#### Premesse di fatto

1. - La ricorrente è docente con contratto a tempo indeterminato di scuola secondaria di secondo grado, classe di concorso AO19 discipline giuridiche ed economiche, entrata in ruolo con la legge 107/15 nel mese di Novembre 2015, cosiddetta fase C, prendendo servizio presso l'Istituto "Pinchetti Balilla" con sede a Tirano (SO), quale sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016;

2. - La ricorrente, inoltre:



a) è nata a Napoli, dove ha conservato la residenza e la dimora (via Nicolardi n. 129);

b) è coniugata, ed il marito risiede a Napoli;

c) ha sempre assistito quotidianamente entrambi i propri genitori invalidi ed inabili (anch'essi residenti alla stessa via E. Nicolardi al civico 93): il padre, Pagnozzi Francesco Saverio ottantacinquenne con incipiente alzheimer; la madre, Olivieri Assunta, portatrice di grave handicap motorio, entrambi rientranti nel novero dei soggetti portatori di diritti ex art. 3, comma 3 L. 104/92;

d) ha sempre documentato la propria situazione personale con specifica certificazione allegata alla Scheda/Domanda di mobilità (di cui al capo che segue);

3. - Ulteriormente, la ricorrente ha partecipato alla fase "C" della mobilità per l'a.s. 2016/17 per la scuola secondaria di secondo grado per la sua classe di concorso AO19, discipline giuridiche ed economiche, con punteggio venti (di cui sei per ricongiungimento al proprio coniuge) esprimendo l'ordine di preferenza per gli ambiti indicati in domanda;

4. - In particolare, gli inserimenti preferenziali erano i ventotto della Regione Campania, per degradare in via subordinata a quelli del Lazio, onde proseguire gradatamente in progressione geografica dal sud al nord, in ottemperanza ai principi di cui alla L. 104/92 e al diritto vigente, che ha ritenuto contemperarsi gli opposti interessi con l'espletamento della prestazione lavorativa nel raggio di distanza di 50 Km, in modo di assicurarsi quanto meno la reperibilità;



5. - Peraltro, a discapito delle richieste formulate, alla ricorrente è stata assegnata la destinazione in provincia Liguria, ambito 0006, indicata nella domanda di mobilità al posto n. 152 delle province (ovvero ad oltre ottocento Km di lontananza dal portatore di handicap (e dal coniuge) e alla stessa distanza della sede provvisoria dell'anno precedente (in sintesi un provvedimento estremamente negativo);

6. - Ai sensi della L. 107/2015 art.1, commi da 79 a 82 e le linee guida emanate dal Miur con nota prot. n. 2609 del 22/07/2016 alla ricorrente veniva assegnato l'incarico triennale in qualità di docente A019 presso il Liceo Statale "Arturo Issel" di Finale Ligure (SV) (vedasi provvedimento di assegnazione all'ambito 0006 Liguria);

7. - Va precisato che la ricorrente nel redigere la Domanda/Scheda di mobilità (2016/2017) predisposta dal MIUR è stata nella impossibilità di "spuntare" la casella "precedenza" atteso che la stessa - come da istruzioni ministeriali - era utilizzabile solo ed elusivamente da soggetti "familiare portatore di handicap beneficiario della legge 104/92 convivente da almeno tre mesi". Peraltro ad integrazione e a chiarimento del diritto di precedenza di cui alla citata L.104/92 allegava alla detta Domanda/Scheda la documentazione (che pure si allega) dalla quale risultava che:

a) la madre, Olivieri Assunta, è portatrice di handicap motorio grave (decreto ex L. 104/92, comma 3, art. 3.);



b) la ricorrente era l'unico soggetto che provvedeva alle sue necessità vitali (essendo gli altri due figli residenti stabilmente in Sondrio per motivi di lavoro e mancando in loco altri familiari);

c) il padre ottantacinquenne era affetto dal morbo di Alzheimer.

8. - La ricorrente, a seguito dell'*esito negativo della mobilità* presentava alla Direzione Generale Ufficio XIII di Sondrio - Segreteria di conciliazione, nonché al Miur Istruzione- Roma, richiesta di tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 135 del CCNL Scuola del 29/11/2007 per erronea assegnazione sede di destinazione (scuola o ambito) in esito alla domanda di mobilità per l'a.s. 2016/17, ponendo alla base della richiesta la necessità di ottenere un avvicinamento essendo l'unica ad occuparsi della propria genitrice, di anni 79, riconosciuta portatrice di handicap in situazione di gravità (comma 3 art. 3) ed il proprio genitore di anni 85 con problemi di Alzheimer, tentativo di conciliazione rimasto senza alcun riscontro.

9. - Tanto premesso, la ricorrente, atteso il mancato riconoscimento della legittima (e documentata) istanza formulata, intende sottoporre a Codesto Tribunale domanda ex art. 700 c.p.c., onde ottenere provvedimento urgente, ripristinante il diritto finora non riconosciuto.

### **Diritto**

#### **1) Presupposti logici e giuridici del provvedimento di urgenza**

E' notorio che, ai fini della concessione dei provvedimenti di urgenza più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione di merito,



occorre verificare la ricorrenza di due requisiti concorrenti e non alternativi: il "fumus boni iuris" ed il "periculum in mora", in linea con la disposizione dell'art. 700 c.p.c., ed in rapporto al fatto che la tutela strumentale e provvisoria residuale può essere concessa se chi la aziona è titolare di un diritto e se quest'ultimo è minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile durante il tempo occorrente per farlo valere in via ordinaria, essendo volta la procedura ad impedire che la futura pronuncia del giudice possa risultare pregiudicata dal tempo necessario ad ottenerla.

Peraltro, il *periculum in mora* non può ritenersi sussistente *in re ipsa*, ma deve fondarsi su elementi concreti, e la sua esistenza va ravvisata sia nei casi in cui il diritto vantato non si presti ad un risarcimento idoneo a realizzare integralmente il contenuto dello stesso; sia nei casi in cui la lesione dello stesso comporti la contemporanea lesione di beni e/o interessi funzionalmente connessi; sia - infine - in quei casi in cui la lesione implichi effetti pregiudizievoli irreversibili; in modo da dare al giudice la possibilità di operare una verifica finalizzata alla tutela di un pregiudizio concretamente irrimediabile.

## 2) Il *periculum in mora*

Ciò posto, nel caso in esame la doglianza esternata attiene alla sussistenza di un pregiudizio irreparabile, atteso che gli interessi lesi non ricadono su interessi meramente patrimoniali ma vanno ad incidere la sfera dei diritti personali e familiari della ricorrente.



Accudire un genitore ottantenne portatore di un grave handicap motorio e da altre patologie in assenza di altri familiari, è per la ricorrente un dovere naturale moralmente e praticamente non delegabile a terzi (si tratta di aiuto nella deambulazione ed altre necessità della vita quotidiana, dalle prestazioni sanitarie, alla somministrazione di medicinali).

### **3) Il fumus boni iuris**

Pacifico il diritto del lavoratore all'avvicinamento, qualora sussistano esigenze di tutela di persona familiare necessitante assistenza.: l'art. 33 della L. 104/92 al comma 5 stabilisce: "il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede".

E l'interpretazione costituzionalmente orientata trasfusa nel diritto vivente, comporta che il lavoratore abbia diritto – in presenza di molteplici sedi dove poter rendere la prestazione lavorativa - ad una sede quanto meno nel raggio di 50 Km in modo così da assicurargli la reperibilità e la gestione (con il rientro giornaliero a casa), in un'ottica di comprensibile ed equa composizione degli interessi sottesi alla disciplina del rapporto di lavoro.

Ripercorrendo la genesi formativa del diritto della ricorrente, va rimarcato che l'art. 1, comma 108, della L. 107/15 prevede che i candidati assunti dalle graduatorie ad esaurimento nelle fasi B e C del piano straordinario di cui alla legge medesima ottengono la sede definitiva mediante una procedura di mobilità estesa a tutto il territorio nazionale (" I docenti di cui



al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettera b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2016/2017, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale").

A disciplinare la suddetta procedura di mobilità nazionale è intervenuto però il "CCNI per la mobilità del personale docente" siglato in data 8/04/2016, che, in particolare, all'art. 6, " FASE C", così recita: "Gli assunti nell'a.s. 15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio.... La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza".

Inoltre, al capo V art. 13 del citato CCNI integrativo, relativamente all'ipotesi "Assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità" si prevede che "la **precedenza viene riconosciuta** in presenza di tutte le sottoelencate condizioni:

- 1) documentata impossibilità del coniuge di provvedere all'assistenza per motivi oggettivi;
- 2) documentata impossibilità, da parte di ciascun altro figlio di effettuare l'assistenza al genitore disabile in situazione di gravità per ragioni



*esclusivamente oggettive, tali da non consentire l'effettiva assistenza nel corso dell'anno scolastico. La documentazione rilasciata da altri figli non è necessaria laddove il figlio richiedente la precedenza in qualità di referente unico, sia anche l'unico figlio convivente con il genitore disabile".*

*Si stabilisce altresì: "... in assenza anche di una sola delle suddette condizioni per il figlio referente unico che assiste un genitore in presenza di coniuge o di altri figli, la precedenza della mobilità provinciale prevista dalla L. 104/92 potrà essere fruita esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria".*

Con Ordinanza n. 241/2016 poi il MIUR ha dettato la disciplina del Piano Straordinario di mobilità, in applicazione del CCNI sottoscritto in data 8/4/16.

In osservanza alle graduate e sequenziali previsioni legislative, secondo la tempistica indicata dal MIUR, la ricorrente ha depositato domanda di mobilità con l'indicazione delle preferenze, ed allegando i criteri e documenti atti a fondare tale richiesta.

Senonchè, le indicazioni espresse dalla ricorrente (e meritevoli di positivo accoglimento) sono state disattese al provvedimento di assegnazione, che ha materializzato il posto nell'ambito 0006- Liguria.

La lesione discende direttamente dalla rilevata disfunzione legislativa, derivante dalla "combinata" CCNI – Ordinanza Miur, atta a generare una impropria restrizione dei diritti spettanti in funzione della L. 104/92, laddove viene a richiedere il requisito della convivenza con la persona disabile e/o



bisognosa di assistenza da almeno tre mesi, incorrendo in tal modo in una violazione di legge. L'operazione, del resto, avviene sulla scia delle di poco precedenti linee guida del sistema delle precedenze improntato dal suaccennato CCNI, il quale (sia all'art. 13 che all'art. 47) "alleggerisce" l'onere di dimostrare la qualità di figlio "referente unico" solo in presenza del requisito della convivenza con il genitore da assistere.

Più specificatamente, come già esposto, la **precedenza viene riconosciuta in presenza di tutte le sottoelencate condizioni:**

1) *documentata impossibilità del coniuge di provvedere all'assistenza per motivi oggettivi;*

2) *documentata impossibilità, da parte di ciascun altro figlio di effettuare l'assistenza al genitore disabile in situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive, tali da non consentire l'effettiva assistenza nel corso dell'anno scolastico. La documentazione rilasciata da altri figli non è necessaria laddove il figlio richiedente la precedenza in qualità di referente unico, sia anche l'unico figlio convivente con il genitore disabile."*

Si individua in tal modo una ipotesi non prevista dalla L. 104/92, ipotesi che - come si è visto - subordina alla "convivenza" con l'assistito il diritto all'avvicinamento e che discrimina chi - pur provvedendo all'assistenza del genitore disabile - non possa avvalersi del requisito della convivenza.

Orbene, la preferenza per quanto attiene l'applicazione della L. 104/92 ai soli casi di convivenza del portatore di handicap come già esposto è una



clausola nulla, o quantomeno confliggente con altri paralleli criteri di assegnazione contemplanti il suddetto criterio di "preferenza".

Pertanto, ai sensi degli artt. 1339 e 1418/1419 c.c. e dell'art. 40 comma 1 ult. cpv (***"Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge"***) e comma 3 quinquies (***"Nei casi di violazione dei vincoli e dei vincoli di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma del codice civile"***) del d. lgs. 165/01, detta disposizione di cui alle "Note comuni" allegate al CCNL per la mobilità del personale docente A.S. 2016/2017 deve ritenersi nulla con i conseguenti poteri officiosi del Giudice.

Di conseguenza la ricorrente – che aveva inoltrato alla parte datoriale tutta la documentazione afferente lo status di grave portatore di handicap della sua genitrice - ha diritto all'applicazione della norma pretermessa e all'assegnazione di un posto di lavoro in un ambito territoriale (indicato: ventotto ambiti della Campania) che le consente di prestare aiuto e supporto alla sua genitrice.

**4) L'esistenza di posti di lavoro negli ambiti territoriali richiesti dalla ricorrente.**



Al fine di dimostrare che sussistevano e sussistono posti di lavoro negli ambiti territoriali indicati, parte ricorrente ha evidenziato all'Ufficio di Conciliazione del MIUR (e qui ripetuto) le assegnazioni demandate a soggetti che avevano punteggio, in alcuni casi, addirittura inferiore al suo (per non dire di chi ha segnato Precedenza senza alcuna verifica).

Dal riepilogo complessivo dei movimenti per la classe di concorso sopra indicato di interesse della sottoscritta si evinceva altresì che erano stati assegnati posti nei seguenti ambiti a docenti controinteressati con punteggio minore di quello della sottoscritta come da prospetto seguente:

DOCENTE ASSEGNATO: Desiderato Gerarda ( n. Avellino il 10/01/68) FASE C  
PUNTI diciotto Campania Ambito 2

DOCENTE ASSEGNATO: Morra Mario ( n. Crotone il 14/11/73) FASE C  
PUNTI diciassette Campania Ambito 9

DOCENTE ASSEGNATO: Diana Giovanni ( n. Caserta 02/03/57) FASE C  
PUNTI quindici Campania Ambito 9

Ed i successivi docenti che hanno avuto la precedenza nell'assegnazione di cui al CCNL:

DOCENTE ASSEGNATO: Balletta Filomena ( n. Napoli 13/02/72) FASE C  
PUNTI diciotto Campania Ambito 18

DOCENTE ASSEGNATO: Capone Giuseppe ( n. Napoli 09/10/72) FASE C  
PUNTI dodici Campania Ambito 13

DOCENTE ASSEGNATO: D'Angelo Bruno ( n. Napoli 22/05/67) FASE C  
PUNTI diciannove Campania Ambito 18



DOCENTE ASSEGNATO: Perfetto Vitaliano ( n. Napoli 25/02/70) FASE C

PUNTI diciannove Campania Ambito 18

DOCENTE ASSEGNATO: Fiore Antonietta Ida ( n. Avellino 07/08/65) FASE C

PUNTI dodici Campania Ambito 13

DOCENTE ASSEGNATO: De Stefano Antonella ( n. Napoli 17/03/69) FASE C

PUNTI quindici Campania Ambito 21

DOCENTE ASSEGNATO: Prevete Maria Santa ( n. Napoli 03/04/69) FASE C

PUNTI diciannove Campania Ambito 15

DOCENTE ASSEGNATO: Strazzullo Emilia ( n. Napoli 24/01/63) FASE C

PUNTI diciassette Campania Ambito 13

DOCENTE ASSEGNATO: Vitagliano Natalia ( n. Napoli 12/06/61) FASE C

PUNTI diciotto Campania Ambito 18

\* \* \*

In ragione di quanto sopra, si chiede al Giudice del Lavoro:

1. - In via preliminare, sommariamente accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento del ricorso, ed in particolare il diritto alla sussistenza della sopraindicata precedenza e/o preferenza per l'assegnazione del posto;

2. - Conseguentemente, anche inaudita altera parte, voglia dichiarare il diritto della ricorrente all'espletamento della sua prestazione lavorativa di docente negli istituti superiori per la classe di concorso A019 in un ambito della Provincia di Napoli e subordinatamente in un ambito della provincia della



regione Campania in posizione di distanza non superiore a Km 50 dall'abitazione della madre Olivieri Assunta (via E. Nicolardi n. 93, Napoli);

3. - Per l'effetto, ordinare alle amministrazioni resistenti di procedere all'assegnazione della sede definitiva in uno degli ambiti della provincia di Napoli, ovvero, in caso di esito negativo, in altro ambito individuato secondo le tabelle di vicinanza ed in linea con le preferenze indicate nella domanda di mobilità da parte della ricorrente;

4. - Fissare successivamente l'udienza di comparizione delle parti, onde procedere agli atti di istruzioni ritenuti indispensabili, finalizzati ad ulteriormente acclarare ed accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento del ricorso, ed in particolare il diritto alla sussistenza della sopraindicata precedenza e/o preferenza per l'assegnazione del posto ;

5. - Conseguentemente, dichiarare il diritto della ricorrente all'espletamento della sua prestazione lavorativa di docente negli istituti superiori per la classe di concorso A019 in un ambito della Provincia di Napoli e subordinatamente in un ambito della provincia della regione Campania in posizione di distanza non superiore a Km 50 dall'abitazione della madre Olivieri Assunta (via E. Nicolardi n. 93, Napoli).

6. - Quale ulteriore conseguenza, emettere provvedimento per ordinare al MIUR di conformarsi al provvedimento interdittale, nonché emettere ogni altro provvedimento connesso e consequenziale alla tutela del diritto della ricorrente.

7. - Con la condanna della parte resistente alle spese del giudizio.



Esibisce e deposita i seguenti documenti:

- 1) Mandato alle liti;
- 2) Domanda di mobilità;
- 3) Allegati domanda mobilità: dichiarazione esigenze personali e dichiarazioni fratelli – dichiarazione intento ricongiungimento e verbale sanitario di accertamento invalidità ex l. 104/92 di Olivieri Assunta;
- 4) Ordinanza MIUR per la mobilità;
- 5) C.C.N.I. dell'8/04/2016;
- 6) Domanda invalidità del genitore Pagnozzi Francesco Saverio;
- 7) Tentativo di conciliazione;
- 8) Pec istanza tentativo di conciliazione;
- 9) Notifica assegnazione incarico;
- 10) Comunicazione assegnazione sede;
- 11) Provvedimento Dirigente Scolastico;

*Ai fini delle disposizioni su contributo unificato, si precisa che la presente controversia, da non considerarsi esente, è di importo indeterminato.*

Con Osservanza

Ceriale – Genova, Il 15 Ottobre 2016

Avv. Andrea Mortara

Avv. Renato Angelone

Avv. Paolo Maria Bellini



## **ISTANZA**

***per la determinazione delle modalità della notifica ex art. 151 c.p.c***

La sottoscritta Pagnozzi Avv. Giovanna, rappresentata e difesa come in atti, giusta mandato agli atti del ricorso sopra trascritto,

### **premesse**

- Che il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente all'attribuzione della sede di lavoro in Provincia di Napoli, così indicato nelle motivazioni stese nel ricorso stesso;

- Che ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti assunti in fase C del piano straordinario di assunzione ex legge 107/2015 ed interessati dalla mobilità straordinaria prevista per l'anno scolastico 2016/2017 al fine dell'assegnazione della sede definitiva appartenenti a tutti gli Ambiti Territoriali Provinciali d'Italia e che – in virtù di detta riserva di posto potrebbero risultare scavalcati in graduatoria e per punteggio dalla ricorrente.

- Che la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe oltremodo gravosa atteso l'altissimo numero di controinteressati residenti in tutti i Comuni italiani, e arrecherebbe un ingiusto pregiudizio per la ricorrente attese le ragioni di urgenza sottese al ricorso,

- Che ai sensi dell'art. 150 comma primo, del codice di procedura civile *"Quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami"*.



- Che la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso, ma l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio (vedasi lo stralcio dalla decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, in conformità alla quale *"..Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino – potenziale convenuto in un giudizio – di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta Ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato .."*)

- Che anche quando, per mera ipotesi, la notificazione per pubblici proclami raggiunga il suo scopo in punto di fatto, rimane pur sempre un'intrinseca disparità di trattamento tra il destinatario della notificazione effettuata nei modi ordinari e chi abbia acquisito la conoscenza della pendenza del giudizio mediante l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in quanto il destinatario della notificazione ordinaria, disponendo del testo integrale del ricorso, potrà valutare la sua fondatezza e decidere se costituirsi o meno in giudizio mentre il destinatario della notificazione per pubblici proclami potrà /dovrà costituirsi in giudizio sostenendo le relative spese al solo fine di poter estrarre copia integrale del ricorso, essendo evidente che da un "sunto" non possono trarsi serie previsioni sull'esito della lite;

- Che la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la sig.ra Pagnozzi;

- Che esisteva già un meccanismo legislativamente previsto nell'art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205 - *sebbene successivamente abrogato con l'entrata in vigore del D.Lgs. 104/2010* – con il quale il nuovo codice del processo amministrativo, aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;



- Che anche il TAR Lazio, riconoscendo la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami, ha più volte disposto, in alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito *internet* del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (fra tutte, Ord. TAR Lazio nn. 176/09, 177/09, 178/09 e 179/09);

- Che nella medesima materia anche i Tribunali di Milano, Genova e Alba, hanno emesso recenti provvedimenti con i quali hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica, sulla scorta della motivazione che *"... l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (numero dei soggetti della notifica, interesse gradatamente ridotto dei più a interloquire; esistenza di un'area tematica sul sito istituzionale) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria [...]"* (Trib. di Genova, Sez. Lavoro, ord. dell'01.09.11.)

- Che tale forma di notifica continua a essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.

Tutto ciò premesso e ritenuto, la sig.ra Pagnozzi Giovanna, come sopra rappresentata e difesa

#### **Chiede**

che codesto On.le Giudicante, in persona del Giudice incaricato, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge al sensi dell'art. 151 c.p.c., alternativa alla tradizionale notifica per



pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U., voglia autorizzare la notificazione del ricorso:

**quanto ai controinteressati evocati in giudizio**, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito *internet* del MIUR, del USR per la Sicilia e del USP di Messina,

**quanto alle amministrazioni convenute**, mediante consegna di copia all'Avvocatura distrettuale dello Stato ovvero ai sensi della legge 53 del 1994 a mezzo posta elettronica certificata.

Ceriale – Savona, 15 Ottobre 2016

Avv. Andrea Mortara

Avv. Renato Angelone

Avv. Paolo Maria Bellini





TRIBUNALE DI SAVONA

Il Giudice dott.ssa Alessandra Coccoli,  
sciogliendo la riserva assunta in udienza,  
rilevato che il ricorso è stato presentato *“nei confronti di tutti i controinteressati assunti per l'a.s. 2015/2016 nella fase C del piano straordinario di assunzione, coinvolti nel piano di mobilità straordinaria per l'a.s. 2016/2017”*;  
- che anche il MIUR, nella comparsa di costituzione, ha evidenziato la necessità di estendere il contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati;  
ritenuto che la decisione non possa essere pronunciata che in confronto di tutti i docenti che vantino situazioni giuridiche soggettive correlate alla richiesta di assegnazione della ricorrente all'Ambito della Provincia di Napoli o all'Ambito Campania;  
ritenuto che il numero e l'impossibilità di definire nominativamente l'identità di tali soggetti preclude la notifica personale dell'atto a ciascuno di loro;  
rilevato che, nel ricorso introduttivo, la ricorrente ha richiesto l'autorizzazione alla notifica a norma dell'art. 151 c.p.c.;  
ritenuto che la sola formalità di notifica compatibile col procedimento d'urgenza è rappresentata dalla pubblicazione del ricorso (e della presente ordinanza) sui siti *internet* istituzionali non solo del Ministero, ma di tutte le tre parti convenute;  
ritenuto che tale forma rientra tra quelle riconducibili all'art. 151 c.p.c. e meglio si presta, tra l'altro, ad altre forme di notificazione mediante pubblicità dell'atto, poiché in concreto l'accesso ai siti telematici è oggi più frequente, immediato ed agevole di quello alla Gazzetta ufficiale della Repubblica od al foglio degli annunci legali provinciali;

ORDINA



l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati assegnando a tal fine termine perentorio sino al 31/12/2016,

AUTORIZZA

la notifica del ricorso e della presente ordinanza nei confronti di *“nei confronti di tutti i controinteressati assunti per l'a.s. 2015/2016 nella fase C del piano straordinario di assunzione, coinvolti nel piano di mobilità straordinaria per l'a.s. 2016/2017”* a mezzo pubblicazione sui siti internet istituzionali del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dell'Ufficio Scolastico provinciale di Savona, dell'Ufficio Scolastico Regionale della Campania, dell'Ufficio scolastico regionale della Liguria e dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Sondrio;

FISSA

per discussione della causa all'udienza del 12/1/2017 ore 13.15.

Si comunichi.

Savona, 12/12/2016

Il Giudice del Lavoro

Alessandra Coccoli

